

Lezione del 8 marzo 2018

Case study: il divieto di concorrenza nel trasferimento dell'azienda


Prof.ssa Emanuela Arezzo

Università degli Studi di Teramo

Come si determina in concreto la violazione del divieto di concorrenza?

L'art. 2557 c.c. vieta all'alienante di “iniziare una nuova impresa che per l'**oggetto**, l'**ubicazione** o altre circostanze sia **idonea a sviare la clientela** dell'azienda ceduta”.

- Nuova attività di impresa;
- Identità di oggetto;
- Ubicazione territoriale;
- Altre circostanze,



Idoneità a sviare la
clientela
dell'azienda ceduta

Case study

- Il Sig. Tizio acquistava un esercizio commerciale sito in Giulianova Lido per la rivendita di frutta e verdura, dal Sig. Caio.
- Dopo circa un anno dall'acquisto, a poca distanza dall'esercizio commerciale di Tizio, la sorella del Sig. Caio apriva un piccolo supermercato, con all'interno un reparto ortofrutticolo;
- Il piccolo reparto ortofrutticolo era di fatto gestito dal Sig. Caio il quale, dopo aver venduto la propria attività aveva acquistato il 20% delle quote della preesistente impresa societaria familiare il cui 51% era detenuto dalla sorella.
- Impresa che si occupava di diverse attività all'interno delle quali la gestione del piccolo supermercato rappresentava non più del 25%.

Presupposti applicativi

1. Nuova attività di impresa?
 - Sì, la società era preesistente, ma il supermercato era di nuova apertura.
2. Profilo oggettivo: si tratta della medesima attività di impresa?
 - Reparto ortofrutticolo all'interno del supermercato.
3. Ubicazione territoriale?
 - Stesso bacino territoriale.
4. Profilo soggettivo:
 - Chi ha intrapreso la nuova attività di impresa?

Soluzione del caso

Che rilevanza giuridica ha la condotta di Caio?

Secondo il tribunale di merito (TERAMO):

“la condotta di Tizio non poteva considerarsi in violazione del divieto di concorrenza in quanto non era stata dimostrata un'attività di gestione e di direzione dell'azienda da parte di quest'ultimo nel nuovo esercizio commerciale”

Corte d'Appello di L'Aquila

- La Corte d'appello ha accertato poi sulla base degli elementi acquisiti in giudizio, che il M. ha di fatto gestito in proprio il settore ortofrutticolo del supermercato ove era giornalmente presente provvedendo agli acquisti dei prodotti, all'allestimento dello stand, a sottoscrivere le bolle ed a consigliare i clienti.
- Inoltre il nome del sig. Tizio veniva pubblicizzato radiofonicamente ed era impresso sulle buste di plastica usate per contenere i prodotti ortofrutticoli ove in alcuni casi era riportato anche l'indirizzo dell'esercizio ceduto al resistente.

Corte di Cassazione

- Confermato le risultanze istruttorie della Corte d'Appello.
- In diritto: l'art. 2557 c.c. non ha natura eccezionale ed è passibile di interpretazione analogica, anche nel caso in cui non sia stata propriamente iniziata una nuova attività, ma il cedente si sia avvalso di schermi societari – acquisto di quote di una società pre-esistente -- di fatto per subentrare nella gestione di una nuova attività concorrente.

Sent. Cassazione del 25/06/2014 n. 14471:

*“l’art. 2557 c.c. si applica anche ai casi in cui il venditore inizi a svolgere una attività commerciale concorrente avvalendosi di schemi societari per **dissimulare** la propria posizione all’interno della nuova realtà imprenditoriale”.*